



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI ASOLO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione stra ordinaria - seduta pubblica in I convocazione
del giorno 10 settembre 1976

OGGETTO: } **REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE - INTEGRAZIONI.**

L'anno millenovecentosettanta sei addi dieci del mese di settembre
nella sede Municipale e nell'apposita Sala Consiliare, per determinazione della Giunta n.157
del 30.8.1976 e con avvisi scritti contenenti l'o.d.g. in data 4 settembre 1976
notificati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e partecipazione Prefetto e Sez. C.C.
con nota 4.9.1976 N. 4130, si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti
1	RIZZON Dr. Tullio	1		11	PELLIZZON Alessandro	10	
2	BERNARDI PARISOTTO Gianni	2		12	PANDOLFO Andrea	11	
3	BALLESTRIN Vittorio	3		13	BASSO Pierino Gabriele		2
4	RICCITIELLO Cav. Uff. Vico	4		14	TONELLO Domenico	12	
5	DE LUCHI Cav. M° Felice	5		15	BALDISSER Mario	13	
6	ZAMPIN Geom. Angelo		1	16	BRIGNANI Mario	14	
7	FAVARO Mario	6		17	PERRONE M° Giuseppe		3
8	PASTRO Franco	7		18	CARONZANO MENEGHETTI Giovanna		4
9	DOLCETTA Paolo	8		19	FORATO Romano	15	
10	SCREMIN Gabriele	9		20	ZANESCO Arch. Giorgio	16	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. ~~XXX~~ **FRASSETTO Fidenzio**

Il Sig. **RIZZON Dr. Tullio** nella sua veste di **Sindaco**
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori
dei Consiglieri **ZANESCO Arch. Giorgio, PARISOTTO Gianni, PELLIZZON Alessandro**,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della
odierna adunanza.

IL SINDACO PRESIDENTE

riferisce che il MINISTERO DELLA SANITA' - Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica - Div. I^a - con nota n. 400.1/III.84.3/1293, in sede di esame del REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE adottato da questo Comune con atto consiliare n. 88 del 22/12/1972, con nota n. 400/1/III.84.3/1293 qui trasmessa dalla Regione Veneto - Giunta Regionale al n. 23/8/1976, ha formulato numerose osservazioni riprodotte integralmente nella parte dispositiva della presente. Propone al CONSIGLIO di farle proprie e di introdurle nel testo del REGOLAMENTO.

Il Consigliere arch. ZANESCO (P.R.I.) -

Propone, con l'occasione, di intridurre modifiche per quanto attiene le distanze degli allevamenti, cioè che la distanza sia di 500 ml. dalle abitazioni civili e che gli allevamenti abbiano caratteristiche migliorative rispetto a quelle adottate dagli allevatori locali.

Posta ai voti, la proposta stessa viene respinta con voti 13 contrari, 2 favorevoli (Zanesco e Brignani), 1 astenuto (Forato).

Di seguito, il

CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,
con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di far proprie integralmente le osservazioni formulate dal Ministero della Sanità nel testo allegato A) alla presente e di introdurle nel REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE attualmente in vigore.

Allegato A).

ALL A)

ART. 1 - deve essere modificato come segue: "La tutela della salute pubblica nel Comune spetta al Sindaco, all'Ufficiale sanitario e al veterinario comunale, secondo le rispettive competenze.

ART. 17 sostituire: "artt. 6-7-8 e 9 del R.D.L. 1.12.1930, n.1682" con artt. 236 e segg. del T.U. delle LL.SS. 27.7.1934, n.1265 e art. 54 del D.P.R. 19.3.1956, n.303;

ART. 17 e ART. 33 Locali di abitazione - deve essere modificato tenendo presenti le disposizioni contenute nel D.M. 5.7.1975 (G.U. n.199 del 18.7.1975) con il quale sono state apportate modifiche alle Istruzioni Ministeriali 20.6.1966, per la parte riguardante l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

ART. 33 - è opportuno abolire il 2° capoverso in quanto non conforme a legge;

ART. 97 - lett.a) fare riferimento anche al D.P.R. 30.12.1970, n.1437 che ha modificato il R.D. 24.5.1925, n.1102 citato; lett.b) il R.D. 9.10.1921, n.1981 è stato abrogato dal D.P.R. 22.12.1967, n.1518;

ART. 107 - Tale norma deve essere sostituita da un rimando all'art. 2 della legge 30.4.1962, n.283; "L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30.4.1962, n.283";

ART. 108 - ultimo comma - aggiungere di seguito: " e relativi D.D.M. 15 giugno 1971 e successive modifiche";

ART. 124 e 125 - occorre fare riferimento al D.M. 21.3.1973, recante norme in materia di imballaggi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (S.O.G.U. n.104 del 20.4.1973), modificato con D.M. 8.8.1974 (G.U. n.227 del 31.8.1974) e con D.M. 13.9.1975 (G.U. n.272 del 13.10.1975);

ART. 125 - E' opportuno vengano aggiunte le parole: "E' proibito immergere le dita con la saliva per maneggiare carta da involgere come pure soffiare sul margine dei fogli per separarli";

ART. 133 - 1° rigo - aggiungere alla parola "...ambulante" la dizione "o a domicilio";
Al termine dell'articolo, aggiungere "...I funghi trovati in vendita per mezzo di ~~...e~~ ed in luoghi diversi da quelli stabiliti, debbono essere sequestrati e distrutti.
Chiunque intenda effettuare la vendita di funghi freschi sia in esercizi, sia in speciali banchi di vendita ecc., deve richiedere ed ottenere dal Sindaco apposita licenza. Tale licenza deve essere strattamente personale e sarà concessa previo parere dell'Ufficiale sanitario. I venditori che siano autorizzati alla vendita di funghi nei mercati debbono denunciare preventivamente il luogo in cui intendono depositare i funghi rimasti invenduti. Di tale denuncia si prenderà nota sulla licenza restando esclusa la detenzione in altro luogo";

ART. 134 - Si deve aggiungere quanto segue:
"E' vietata la vendita di funghi:
a) velenosi o sospetti di esserlo, vecchi, molto corrosivi, rammolliti dalla pioggia, attaccati ~~...e~~ da larve;
b) freschi raccolti allo stato di eccessivo sviluppo, ridotti in frammenti o da quelli non interi, in modo da non offrire tutti i caratteri distintivi di specie";

(circuito di indirizzo)
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 140 - aggiungere di seguito: "...modificata dalla Legge 8/6/1971, n.440 e dai DD.M. 27.9.1967, 16.5.1969 e 5 febbraio 1970";

ART. 141 - la vendita di olii di semi può essere effettuata soltanto in confezioni chiuse e così pure quella dell'olio di oliva qualora sia venduto in forma ambulante (artt.8 e 9 della legge 27 gennaio 1968 n.35);
- aggiungere "Ai sensi della legge 24.7.1962, n.1104 è vietata l'esterificazione degli olii commestibili";

ART. 144 - poichè non esiste una legge che specificatamente dia una definizione dei vari tipi di gelato, non sembra opportuno che ciò venga fatto in sede di regolamento d'igiene; sarà necessario, invece, prevedere, per gelati artigianali, che sia esposto nei locali di vendita l'elenco degli ingredienti usati, a norma dell'art.3 della più volte citata legge 1962/n.283 (fatte salve per gli additivi le norme di cui al Decreto Ministeriale 31.3.1965 - G.U. 22.4.1965);

ART.145-13° comma - la carica batterica deve essere contenuta in limiti che, in ogni caso, assicurino un'assoluta idoneità igienica dei prodotti ed escludano qualsiasi nocività degli stessi, a giudizio dell'Autorità sanitaria locale e dei competenti Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

A tal proposito si ritiene utile far presente che è in corso di allestimento presso i competenti uffici di questo Ministero un'apposita ordinanza ministeriale per la fissazione delle cariche microbiche (art.5 lett.c) della legge 30.4.1962, n.283);

ART. 149 - osservazione analoga a quella formulata per i precedenti artt. 124 e 125;

ART. 157 + ai sensi dell'art.4 del D.M. 20.5.1928 la distanza delle aree di deposito dei rifiuti dalle abitazioni dovrà essere di almeno 500 metri;

- Integrare con il seguente comma: "I depositi e i luoghi di cernita che possono accogliere residui alimentari, dovranno essere convenientemente recintati per impedire l'accesso agli animali.

Nei suddetti depositi dovrà essere svolta periodica efficace azione di disinfestazione e di lotta contro i topi, nonché azione di denaturazione su tutti i rifiuti, al fine di rendere insopportabili i residui alimentari". Si richiamano, altresì, in argomento le norme previste dall'ordinanza ministeriale 13.2.1968.

ARTT.157 e 158 - la scelta delle aree per lo stabilimento di cernita delle immondizie deve essere effettuata a cura del Medico Provinciale secondo il disposto della legge 20.3.1941, n.366;

ART.163 - il D.M. 23.4.1940 e successive modifiche e integrazioni sono stati abrogati dal D.M. 5.7.1975;

ART. 184 - il Regolamento speciale di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n.1880 è stato abrogato dal recente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975, n.803 (S.o.G.U. n.22 del 26.1.1976).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Frassetto Fidenzio)



Datasi poi lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to RIZZON Dr. Tullio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BALLESTRIN Vittorio

f.to FRASSETTO Fidenzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Per i provvedimenti soggetti ad approvazione speciale:

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato senza opposizioni all'Albo Pretorio del Comune il giorno

Per i provvedimenti non soggetti ad approvazione speciale:

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21 SET. 1973 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Asolo, li 21 SET. 1973

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRASSETTO Fidenzio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Asolo, li

Visto: IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE